

**“DECRETO SOSTEGNI-TER”
CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI**

Il DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha introdotto nuove agevolazioni a favore dei soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19.

In particolare, oltre al riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art.2 a favore delle imprese esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio che presentano una riduzione del fatturato 2021 rispetto a quello 2019 (vedi circolare pubblicata su Confimi Romagna News n. 5/2022), agli artt. 1, 3 e 9 il legislatore ha disposto il rifinanziamento / stanziamento di nuovi fondi per la concessione di aiuti:

- alle attività economiche chiuse al 27.1.2022 e alle attività d’impresa / lavoro autonomo vietate o sospese fino al 31.1.2022;
- ai parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- alle attività di ristorazione / catering / bar e gestione di piscine;
- alle attività di commercio del settore tessile / moda;
- alle società / associazioni sportive.

ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE / VIETATE O SOSPESSE (SALE DA BALLO, DISCOTECHES)

Attività chiuse al 27.1.2022

È rifinanziato per il 2022 in misura pari a € 20 milioni lo specifico fondo per il sostegno delle attività economiche istituito dal c.d. “Decreto Sostegni-bis”, destinato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle **attività che al 27.1.2022** (data di entrata in vigore del Decreto in esame) risultavano **chiuse** in conseguenza delle misure di prevenzione di cui all’art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia:

- **sale da ballo;**
- **discoteche;**
- **locali assimilati.**

Ai fini dell’attuazione della nuova disposizione risulta applicabile il Decreto MISE 9.9.2021, in quanto compatibile, contenente l’attuazione delle previsioni di cui al Decreto Sostegni-bis.

Attività vietate / sospese fino al 31.1.2022

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio / sede legale / sede operativa in Italia, le cui **attività sono vietate / sospese dal 25.12.2021 al 31.1.2022** ai sensi dell’art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**, è stata prevista la **sospensione dei seguenti versamenti in scadenza nel mese di gennaio 2022** (17.1.2022, in quanto il 16.1 cadeva di domenica):

- **ritenute** alla fonte su **redditi di lavoro dipendente / assimilati** ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale **operate** in qualità di sostituti d’imposta nel **mese di dicembre 2021;**
- **liquidazione IVA di dicembre 2021.**

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **unica soluzione entro il 16.9.2022.**

ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITÀ COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Attività di ristorazione / gestione piscine

È previsto per il 2022 lo stanziamento di € 40 milioni per “interventi” a favore delle imprese esercenti, in via prevalente, le seguenti attività.

96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
93.11.20	Gestione di piscine

Per usufruire dell'agevolazione il soggetto interessato deve aver subito **nel 2021 una riduzione dei ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR **non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019**.

Per le **imprese costituite nel corso del 2020**, ai fini della verifica della riduzione, va fatto riferimento all'**ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi** dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2021.

Credito d'imposta rimanenze settore tessile

Il credito d'imposta di cui all'art. 48-bis, DL n. 34/2020, c.d. “bonus tessile e moda”, riconosciuto al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza COVID-19, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, a favore dei soggetti esercenti attività manifatturiera nei settori tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, è **esteso per il 2021**, anche **alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio** nei predetti settori, come di seguito individuate.

L'agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di € 250 milioni per il 2022.

47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento, arredamento e biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

CONTRIBUTI SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Contributo spese sanificazione

È incrementata di € 20 milioni per il 2022 la dotazione del fondo di cui al c.d. “Decreto Sostegni-bis” per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto** a ristoro delle **spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi COVID-19** sostenute da:

- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro nazionale.

Il contributo è ora riconosciuto anche a ristoro di **ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari** emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative per il periodo dello stato di emergenza.

Il beneficio **non spetta** alle società sportive professionistiche con un valore della produzione IRAP 2020 **superiore a € 100 milioni**.

Contributo gestione impianti sportivi

Le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” di cui alla Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018):

- sono incrementate di € 20 milioni per il 2022;
- possono essere destinate parzialmente all’erogazione di **contributi a fondo perduto** a favore di associazioni / società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, con particolare riguardo alle **associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi**.

Una quota delle risorse (fino al 30% dell’ammontare complessivo) è destinata alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.

A tal fine i soggetti interessati devono **presentare una specifica domanda** secondo le modalità e i termini individuati in un prossimo Decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.

A cura Studio Consulenti Associati - Ravenna